

**DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2019
316/2019/A**

**ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 9 APRILE 2019, 140/2019/A IN
MATERIA DI NOMINA DI ESPERTI E COLLABORATORI ESTERNI PER SPECIFICI OBIETTIVI
E CONTENUTI PROFESSIONALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1074^a riunione 23 luglio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, la previsione di cui all’art. 2, comma 30;
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) e, in particolare, l’art. 72;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
- le deliberazioni dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A, 2 febbraio 2018, 57/2018/A e 58/2018/A, 7 febbraio 2018, 59/2018/A, nonché 8 febbraio 2018, 60/2018/A, di definizione della nuova struttura organizzativa dell’Autorità e di conseguente attribuzione degli incarichi di responsabilità;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, di approvazione del Bilancio di previsione dell’Autorità, per l’esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 140/2019/A recante “applicazione della previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge 481/1995 e s.m.i. - nomina di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali” (di seguito: deliberazione 140/2019/A).

CONSIDERATO CHE:

- *“ciascuna Autorità può assumere ... esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte”* (art. 2, comma 30, legge 481/95);
- in base al vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità (art. 72), *“L’Autorità può decidere, in relazione alle proprie*

esigenze, di avvalersi di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera”;

- con deliberazione 140/2019/A sono state definite le linee guida per l’attuazione delle succitate disposizioni;
- in base alle succitate linee guida
 - l’Autorità può avvalersi contestualmente di massimo dieci esperti e collaboratori esterni, individuati dal Collegio - tra soggetti con elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica e/o economica e/o giuridica, risultante dal relativo *curriculum vitae* - a valle di valutazione comparativa di una pluralità di candidature;
 - il rapporto tra l’Autorità e gli esperti e i collaboratori esterni va ricondotto alla prestazione d’opera intellettuale autonoma, di cui all’art. 2222 e ss. c.c.;
 - il compenso lordo massimo riconoscibile per le prestazioni rese dal singolo esperto o collaboratore esterno è pari a 40.000,00 euro (oltre rimborsi spese, nonché oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Autorità);
 - spettano al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità le azioni a seguire.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con deliberazione 2 febbraio 2018, 57/2018/A, ha definito una macrostruttura articolata in un Segretariato generale, una Divisione Ambiente e una Divisione Energia, entro i quali sono inquadrati le Direzioni e gli Uffici speciali;
- l’art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento radica in capo alle Direzioni e agli Uffici speciali la responsabilità per i procedimenti e le attività di competenza e per la relativa programmazione operativa, disponendo tuttavia al contempo che i relativi Responsabili informino preventivamente il proprio sovraordinato (Direttore di Divisione o Segretario generale secondo l’assetto di Macrostruttura), ovvero operino di intesa con lo stesso per i provvedimenti che realizzano gli obiettivi strategici definiti dall’Autorità o che implicino esigenze di omogeneità o di coordinamento, ovvero per i quali tale intesa sia richiesta dall’Autorità.

RITENUTO:

- opportuno completare e specificare la regolamentazione del procedimento di conferimento degli incarichi agli esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi conoscitivi, formativi o di supporto al Collegio e/o alla struttura dell’Autorità, così come dettata con la deliberazione 140/2019/A;
- che l’istruttoria finalizzata all’individuazione dell’esperto o del collaboratore, per gli incarichi comportanti un corrispettivo lordo pari o superiore a 10.000,00 euro

(oltre rimborsi spese e oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità) e fino al limite massimo stabilito nella deliberazione 140/2019/A, debba essere preceduta dalla pubblicazione per almeno dieci giorni sul sito internet dell'Autorità di un avviso di selezione e si svolga attraverso una valutazione comparativa delle candidature pervenute;

- che, stante la vigente articolazione della struttura dell'Autorità e delle missioni delle singole Direzioni nonché il mandato di cui alla deliberazione 140/2019/A, sia la Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, sentito il Segretario Generale, a curare l'istruttoria di cui al precedente alinea, rappresentandone gli esiti al Collegio, con l'individuazione di uno o più tra i candidati ritenuti maggiormente idonei, ai fini della assunzione della delibera di conferimento dell'incarico;
- che si possa prescindere dalla procedura di cui al precedente alinea per gli incarichi
 - comportanti un corrispettivo lordo inferiore a 10.000,00 euro (oltre rimborsi spese e oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità) qualora affidati, previa motivazione, *intuitu personae* dal Collegio e/o dalle strutture interessate;
 - affidati ad esperti provenienti dalle Magistrature, dall'Avvocatura dello Stato o da altri Organi costituzionali, nonché a esperti cui debba essere conferito l'incarico di Consulente tecnico di parte nell'ambito di procedimenti giudiziari selezionati *intuitu personae* dal Collegio e/o delle strutture interessate

DELIBERA

1. di regolamentare il procedimento di conferimento degli incarichi per specifici obiettivi conoscitivi, formativi o di supporto al Collegio e/o alla struttura dell'Autorità agli esperti e collaboratori esterni di cui alla deliberazione 140/2019/A;
2. di confermare la struttura del rapporto dell'Autorità con gli esperti e i collaboratori nella forma della prestazione d'opera intellettuale autonoma di cui all'art. 2222 c.c. ed il compenso lordo massimo riconoscibile per le prestazioni rese dal singolo esperto o collaboratore esterno in 40.000,00 euro (oltre rimborsi spese, nonché oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità);
3. di disporre che l'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'esperto o del collaboratore, per gli incarichi comportanti un corrispettivo lordo pari o superiore a 10.000,00 euro (oltre rimborsi spese, nonché oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità) e fino al limite massimo di cui al precedente punto 2, debba essere preceduta dalla pubblicazione per almeno dieci giorni sul sito internet dell'Autorità di un avviso di selezione e si svolga attraverso una valutazione comparativa delle candidature pervenute;

4. di attribuire, alla Direzione Affari Generali e Risorse, sentito il Segretario Generale, la responsabilità dell'istruttoria di cui al precedente punto 3, rappresentandone gli esiti al Collegio, per il conferimento dell'incarico, con l'individuazione di uno o più tra i candidati ritenuti maggiormente idonei;
5. di stabilire che si possa prescindere dalla procedura di cui al precedente punto 3 per gli incarichi:
 - comportanti un corrispettivo lordo inferiore a 10.000,00 euro (oltre rimborsi spese e oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità) qualora affidati, previa motivazione, *intuitu personae* dal Collegio e/o dalle strutture interessate;
 - affidati ad esperti provenienti dalle Magistrature, dall'Avvocatura dello Stato o da altri Organi costituzionali, nonché a esperti cui debba essere conferito l'incarico di Consulente tecnico di parte nell'ambito di procedimenti giudiziari selezionati *intuitu personae* dal Collegio e/o delle strutture interessate;
6. di prevedere che l'impegno di spesa, con riferimento all'insieme dei contratti stipulati annualmente ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge 481/95, sia contenuto nei limiti stabiliti anno per anno dal Collegio con il bilancio di previsione dell'Autorità, prevedendo per il corrente anno 2019 un limite massimo pari a 150.000,00 euro (oltre rimborsi spese e oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità);
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, www.arera.it.

23 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini